



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LIGURIA

IL PRESIDENTE

Prot. 138
24.10.07
061
-30-

Genova, 22 ottobre 2007

Prot. n. 1664/I/13
All. 1

On. Alessandro REPETTO
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
della Liguria
Piazzale Mazzini, 2

16122 GENOVA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Albenga.

Per opportuna conoscenza, invio copia della deliberazione n. 12/2007 emessa da questa Sezione regionale sulla richiesta di parere formulata, tramite codesto Consiglio, dal Comune di Albenga.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Salvatore Greco)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott. Antonio SCUDIERI	Consigliere
avv. Giuliano GALLANTI	Consigliere
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

nell'adunanza del 16 Ottobre 2007 ha reso il seguente parere in materia di contabilità pubblica.

Vista la lettera con la quale il Comune di Albenga ha rivolto alla Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n° 131;

vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

udito il relatore dott. Giuliano Gallanti;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Albenga, con lettera n. 43465 del 27 Agosto 2007 - inoltrata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali con nota prot. 114 del 17 settembre 2007 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo il 19 Settembre successivo con il n. 1450/I/13 - chiedeva, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 Giugno 2003, n. 131, il parere di questa Sezione regionale in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione delle norme di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale Liguria n. 4 del 24 Gennaio 1985 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi).

Il sindaco premetteva che in data 4 giugno 2007 era pervenuta al Comune una richiesta dell'avv. Luigi Iannone, formulata in nome e per conto della Curia Vescovile di Albenga con la quale si richiedeva all'amministrazione di voler provvedere al ricalcolo delle somme erogate alla Curia, quale contributo di cui alla Legge regionale n. 4 del 1985, per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, sostenendo che i criteri applicati dal Comune non erano quelli previsti dalla legge regionale.

In data 13 Giugno 2007 con nota 29614 l'Ufficio Urbanistica del Comune faceva presente all'avv. Iannone che i contributi versati alla Curia per il periodo indicato erano stati calcolati "interpretando letteralmente l'art. 5, commi 1 e 2, della Legge regionale n. 4/85.

Con lettera pervenuta al Comune il 27 Giugno 2007, l'avv. Iannone insisteva nella richiesta con contestuale formale messa in mora dell'amministrazione, invocando, altresì, a sostegno della propria tesi alcune circolari regionali interpretative delle norme di cui all'art. 5 L.R. 4/1985.

Ciò premesso, il Sindaco chiedeva alla Sezione "un parere in merito all'operato del Comune o se invece sia necessario procedere al ricalcolo dei contributi da devolvere agli organi religiosi così come richiesto dalla Curia Vescovile di Albenga, oltre a comportare un gravoso, complesso e dispendioso, in ordine di tempo, lavoro per gli uffici, verrebbe a creare per l'Amministrazione un incremento notevole di spesa, con tutte le conseguenze di legge". Con nota di chiarimenti inviata alla Corte in data 8 Ottobre 2007 il Direttore dell'area V del Comune di Albenga, arch. Sandra Granata, ha fornito un esempio di conteggio del contributo da devolvere agli organi religiosi.

Attesa la rilevanza generale del quesito, il Presidente della Sezione regionale ne sottoponeva il contenuto all'esame dell'Ufficio di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, informando anche le altre sezioni regionali.

Il predetto Ufficio esprimeva il proprio avviso con nota dell'11 ottobre 2007 e facevano conoscere il proprio parere anche la Sezione di controllo di Trento nonché la Sezione Regionale di controllo per il Veneto.

CONSIDERATO

In via preliminare il Collegio osserva che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto proveniente dal Sindaco, organo rappresentativo del Comune, ed in quanto ritualmente trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto cioè delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 Giugno 2003 n.131.

Sotto il profilo oggettivo si osserva che i pareri secondo la legge 131/2003 sono ammissibili esclusivamente in materia di contabilità pubblica.

I confini entro i quali la funzione consultiva può essere correttamente svolta sono stati fissati dalla Sezione autonomie nell'atto di indirizzo del 27 Marzo 2004 nonché nella deliberazione n. 5/2006.

Secondo l'atto di indirizzo del 27 Marzo 2004 i pareri devono riguardare preferibilmente:

- atti generali
- atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti;
- soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti;
- preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

E la successiva deliberazione n. 5/2006, dopo aver affermato che occorre privilegiare una “nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto”, ha precisato che la nozione di contabilità pubblica nell’esercizio della funzione consultiva assume” un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.”

Alla luce dei suesposti orientamenti, che La Sezione condivide, la questione prospettata dal Comune di Albenga, atteso anche il suo carattere particolare con profili civilistici e tributari che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo, non può rientrare nella nozione di contabilità pubblica, così come sopra chiarita e precisata.

Pertanto la richiesta del Comune di Albenga deve essere dichiarata inammissibile, così come, d'altronde, ritenuto dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, nella ricordata nota dell’11 Ottobre 2007, nonché dalla Sezione di Trento e dalla sezione Regionale del Veneto (con comunicazioni rispettivamente del 14 Settembre 2007 e del 15 Ottobre 2007).

P.Q.M.


Nei sensi di cui in motivazione è il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria al Sindaco del Comune di Albenga.

Così deliberato in Genova nell'adunanza del 16 Ottobre 2007.


Il Magistrato estensore

Giuliano Gallanti



Il Presidente

Salvatore Greco



19 OTT 2007

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott. Silvana Di Marsico)

